

ROMA



Protocollo RC n. 26203/2025

Deliberazione n. 265

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI
DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA**

Anno 2025

VERBALE N. 77

Seduta Pubblica del 30 ottobre 2025

Presidenza: CELLI - BARBATI

L'anno 2025, il giorno di giovedì 30 del mese di ottobre, alle ore 11,01 nell'Aula Giulio Cesare di Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l'Assemblea Capitolina in seduta pubblica, previa trasmissione dell'avviso per le ore 11 dello stesso giorno, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori.

Partecipa alla seduta la sottoscritta Vice Segretaria Generale per l'Assistenza all'Assemblea Capitolina, dott.ssa Luisa MASSIMIANI.

Assume la Presidenza dell'Assemblea Capitolina il Vice Presidente Vicario Carmine BARBATI, il quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda all'appello, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento del Consiglio Comunale.

(OMISSIS)

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 11,36 – il Presidente dispone che si proceda al secondo appello.

Eseguito l'appello, il Presidente comunica che sono presenti i sotto riportati n. 25 Consiglieri:

Alemanni Andrea, Amodeo Tommaso, Angelucci Mariano, Baglio Valeria, Barbatì Carmine, Battaglia Erica, Bonessio Ferdinando, Caudo Giovanni, Cicculli Michela, Converti Nella, Corbucci Riccardo, Diaco Daniele, Ferraro Rocco, Lancellotti Elisabetta, Marinone Lorenzo, Melito Antonella, Michetelli Cristina, Nanni Dario, Palmieri Giammarco, Parrucci Daniele, Petrolati Sandro, Raggi Virginia, Righetti Ubaldo, Stampete Antonio e Zannola Giovanni.

Assenti il Sindaco Roberto Gualtieri e i seguenti Consiglieri:

Barbato Francesca, Biolghini Tiziana, Carpano Francesco Filippo, Casini Valerio, Celli Svetlana, De Gregorio Flavia, De Santis Antonio, Di Stefano Marco, Erbaggi Stefano, Fermariello Carla Consuelo, Ferrara Paolo, Leoncini Francesca, Luparelli Alessandro, Masi Mariacristina, Meleo Linda, Mussolini Rachele, Pappatà Claudia, Politi Maurizio, Quarzo Giovanni, Rocca Federico, Santori Fabrizio, Trabucco Giorgio e Trombetti Yuri.

Il Presidente constata che il numero dei Consiglieri è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, le Assessori Funari Barbara e Segnalini Ornella.

(OMISSIS)

165ª Proposta (Dec. G.C. n. 117 del 18 settembre 2025)

Regolamento sulla Governance delle Società e degli Organismi Partecipati e sul controllo analogo. Modifiche ed integrazioni al Regolamento sull'esercizio del controllo analogo approvato con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 19 del 5 aprile 2022.

Premesso che

l'art. 147 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., rubricato "Tipologia dei controlli interni" prevede che gli Enti Locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e che il sistema di controllo interno è diretto, tra l'altro, a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli Organismi gestionali esterni dell'Ente;

l'art. 147-quater del citato T.U.EE.LL. rubricato "Controlli sulle società partecipate non quotate" prevede che l'Ente Locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle Società non quotate, Partecipate dallo stesso, e che tali controlli sono esercitati dalle Strutture proprie dell'Ente Locale, che ne sono responsabili;

per l'attuazione di quanto previsto, il medesimo articolo stabilisce che l'Ente Locale definisce preventivamente gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la Società Partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, organizzando un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'Ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica;

sulla base delle suddette informazioni è stabilito che l'Ente Locale effettui il monitoraggio periodico sull'andamento delle Società non quotate Partecipate, analizzi gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individui le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il Bilancio dell'Ente.

Dato atto che

con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri dell'Assemblea Capitolina n. 37 del 6 maggio 2016, Roma Capitale si è dotata di un nuovo "Regolamento del sistema integrato dei controlli interni" al fine di consentire l'espletamento dell'attività di controllo in modo coordinato e sinergico a garanzia dell'economicità, efficacia, efficienza, legalità e buon andamento della gestione

complessiva dell'Ente e della performance, nonché in relazione al funzionamento degli Organismi partecipati;

con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 83 del 12 novembre 2019, sono state apportate alcune modifiche al suddetto "Regolamento del sistema integrato dei controlli interni" di cui alla citata deliberazione adottata dal Commissario Straordinario con i poteri dell'Assemblea Capitolina n. 37 del 6 maggio 2016;

l'art. 3, comma 2 del citato Regolamento ha tuttavia rinviato ad uno specifico atto regolamentare, in ottemperanza ai principi declinati nell'art. 147-quater del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la disciplina dei controlli sugli Enti ed organismi strumentali, aziende e società partecipate non quotate che compongono il gruppo Amministrazione Pubblica di Roma Capitale, con lo scopo di verificarne l'efficacia, l'efficienza e l'economicità attraverso l'approvazione degli strumenti di programmazione e pianificazione strategica, l'affidamento di indirizzi e obiettivi gestionali, il controllo dello stato di attuazione degli stessi anche sulla base dei documenti attinenti alla reportistica aziendale;

in data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 recante il "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica";

l'art. 2, comma 1, lett. c) del predetto D.Lgs. n. 175/2016, ha fornito - tra l'altro - la definizione di controllo analogo come "la situazione in cui l'Amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'Amministrazione partecipante";

il medesimo articolo, comma 1, alla lett. d), ha altresì fornito la definizione di controllo analogo congiunto come "la situazione in cui l'Amministrazione esercita congiuntamente con altre Amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ...";

il successivo art. 16, rubricato "Società in house", al comma 1 ha previsto che "le Società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle Amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo ...";

sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2022 è stato pubblicato il D.Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201 rubricato "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica", entrato in vigore il 31 dicembre 2022, che ha riordinato e disciplinato integralmente e in modo sistematico i servizi pubblici locali di rilevanza economica; detto Decreto Legislativo all'art. 4 rubricato "Ambito di applicazione e normativa di settore", ha stabilito "Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutti i servizi di interesse economico generale prestati a livello locale, integrano le normative di settore e, in caso di contrasto, prevalgono su di esse, nel rispetto del diritto dell'Unione Europea e salvo che non siano previste nel presente decreto specifiche norme di salvaguardia e prevalenza della disciplina di settore";

l'art. 7 rubricato "Principio di auto-organizzazione amministrativa" del nuovo Codice dei contratti pubblici D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, stabilisce al comma 1 che "Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni

appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. ... “

il medesimo art. 7 stabilisce, al comma 2, che “L’affidamento in house di servizi di interesse economico generale di livello locale è disciplinato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201”;

con il suddetto nuovo Codice dei contratti pubblici è venuto meno, tra l’altro, l’obbligo di iscrizione nell’elenco di cui alla Deliberazione A.N.A.C. n. 951 del 20 settembre 2017 delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli Enti aggiudicatari che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, avendo tale elenco valore meramente dichiarativo e non costitutivo.

Considerato che

la giurisprudenza contabile ha stabilito principi solidi in ordine alla necessità e non discrezionalità di munirsi o meno di una disciplina sul controllo analogo sulle società destinatarie di affidamenti in house;

sulla responsabilità per danno erariale si è pronunciata la Corte dei Conti, Sez. Giurisd. Lazio - Sentenza 10 gennaio 2017, n. 4 “...grava sulla pubblica amministrazione incondizionatamente, in ogni fattispecie in cui essa realizza affidamenti in house, in quanto non può certo affermarsi che la pubblica amministrazione in tali fattispecie (cioè quando l’ente conceda direttamente la gestione di un servizio ad una propria società costituita ad hoc, in deroga alle norme sugli appalti) possa conservare la scelta discrezionale sul se sottoporre la suddetta società al “controllo analogo” o meno, perché ciò significherebbe consentire alla pubblica amministrazione una piena elusione dei principi medesimi (e delle norme sugli affidamenti diretti), realizzabile semplicemente con la “scelta” di non istituire un controllo analogo, scelta che, molto più propriamente, si qualifica come violazione delle norme comunitarie sugli appalti e sugli affidamenti diretti. Pertanto, una volta realizzato l’affidamento diretto alla società, e nella sussistenza di tutti i presupposti oggettivi perché la società sia inquadrabile nel modello organizzativo della società in house, rimane certo che tale controllo deve necessariamente essere previsto e istituito dal Comune”;

la Corte di Conti, in conclusione, a seguito del mancato esercizio del controllo analogo in house da parte del socio unico, condanna gli amministratori e i dirigenti per responsabilità erariale;

la stessa Corte di Conti con Deliberazione n. 17/2025/VSG (partecipate locali) Sezione Regionale Abruzzo adopera un energico e circostanziato richiamo per tutti gli enti locali che detengono partecipazioni societarie;

un controllo delle Partecipate Locali che sia meramente formale, intermittente o reattivo solo di fronte a crisi conclamate non è più tollerabile. Occorre un impegno costante, competente, coordinato e, soprattutto, proattivo per assicurare che queste società

operino come veri strumenti al servizio della collettività, gestendo le risorse pubbliche con la massima cura, trasparenza ed efficienza.

Considerato altresì che

in applicazione dei principi previsti dall'Ordinamento nazionale e comunitario, le funzioni di direzione, indirizzo, supervisione, controllo e coordinamento (in breve controllo analogo) devono essere svolte da Roma Capitale nei confronti delle Società in house che gestiscono servizi pubblici locali e servizi strumentali, al fine di esercitare un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative delle Società controllate stesse;

anche a seguito della Deliberazione n. 47/2021/GEST della Corte dei Conti, l'Assemblea Capitolina, con la Deliberazione n. 19 del 5 aprile 2022, ha approvato il nuovo Regolamento sulla Governance delle Società e degli Organismi partecipati e sul controllo analogo, apportando le modifiche ed integrazioni al Regolamento sull'esercizio del controllo analogo, approvato con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 27 del 22 marzo 2018, ed è stato contestualmente deliberato di dare mandato alla Giunta Capitolina affinché, con successivo provvedimento, venissero effettuate le variazioni delle modalità operative per l'esercizio del controllo analogo;

la denominazione e la struttura del Dipartimento Governance Società Partecipate e Servizi Pubblici Locali sono state modificate rispettivamente dalla Deliberazione di Giunta 13 marzo 2025, n. 80 e dalla Deliberazione di Giunta 24 luglio 2025, n. 293;

nel corso dell'applicazione del nuovo Regolamento sulla Governance delle Società e degli Organismi partecipati e sul controllo analogo di cui alla citata Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 19 del 5 aprile 2022, sono emerse alcune difficoltà operative in relazione alla regolamentazione afferente ai documenti di programmazione aziendale con specifico riferimento alla procedura di approvazione ed alla relativa tempistica;

la sopravvenuta normativa di cui al citato D.Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201 impone un riallineamento dei contenuti di detto Regolamento con specifico riferimento alla regolamentazione dei servizi pubblici locali;

la certificazione per la parità di genere UNI/PdR125:2022, ottenuta da Roma Capitale in data 7 febbraio 2025, rende necessario un riallineamento del testo del Regolamento anche sotto il profilo dell'adozione di una terminologia inclusiva;

nell'ambito delle eterogenee tipologie di controllo nelle quali si esplica il controllo analogo come declinato nel vigente Regolamento, particolare rilievo riveste quello afferente all'efficacia, consistente nella verifica che le Società erogino un servizio rispondente ai bisogni e alle aspettative della collettività (se servizio pubblico) e di Roma Capitale (se servizio strumentale), sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo;

a tal fine risulta necessario effettuare un coinvolgimento ed un raccordo sempre più stringente con le Strutture capitoline deputate al monitoraggio quali le Strutture capitoline competenti, il Dipartimento Monitoraggio Qualità dei Servizi e Comunicazione Istituzionale;

è necessario apportare ulteriori modifiche migliorative ad altri articoli del citato Regolamento in un'ottica di semplificazione procedurale e di rispetto del principio di effettività, nonchè al fine di allineare detto Regolamento alle modifiche introdotte dalle

deliberazioni di Giunta Capitolina succedutesi nel tempo afferenti alla macrostruttura di Roma Capitale e all'introduzione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) ai sensi dell'art. 6 del D.L. 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2021 n. 113.

Preso atto che al fine di rendere compartecipi le Società oggetto di controllo analogo da parte di Roma Capitale, beneficiare della relativa esperienza gestionale, nonché recepire in un'ottica collaborativa eventuali proposte e suggerimenti, in data 25 luglio 2025, il Direttore Generale, unitamente alla Direttrice del Dipartimento Governance Società Partecipate e Servizi Pubblici Locali, ha presentato alle Società una proposta di revisione di detto Regolamento cui hanno fatto seguito alcuni contributi successivamente recepiti laddove ritenuti funzionali ed effettivamente migliorativi.

Per tutto quanto sopra

si ritiene necessario, al fine di consentire un più efficace e funzionale controllo analogo nonché effettuare un puntuale coordinamento con i sopracitati atti normativi e provvedimenti dell'Amministrazione capitolina, procedere ad una revisione del Regolamento di cui alla deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 19 del 5 aprile 2022;

le modifiche da apportare al Regolamento sull'esercizio del controllo analogo sono le seguenti, come rilevato all'interno della colonna di destra, dove le parti novellate sono di carattere "grassetto", mentre quelle soppresse sono state barrate:

ARTICOLI D.A.C. n. 19/2022	ATTUALIZZAZIONE AL D.LGS. n. 201/2022 ED INTEGRAZIONI
<p>Art. 3 - Modalità organizzative del controllo analogo - Strutture preposte</p> <p>1. All'esercizio del controllo analogo è preposto il Dipartimento Partecipate e la Direzione Esercizio Controllo Analogo, in raccordo con le Strutture capitoline competenti.</p> <p>2. Le specifiche modalità operative per l'esercizio del controllo analogo sono delineate da apposito Regolamento attuativo approvato dalla Giunta Capitolina.</p>	<p>Art. 3 - Modalità organizzative del controllo analogo - Strutture preposte</p> <p>1. All'esercizio del controllo analogo è preposto il Dipartimento Governance Società Partecipate e Servizi Pubblici Locali e la Direzione Esercizio Controllo Analogo in raccordo con le Strutture capitoline competenti.</p> <p>2. Le specifiche modalità operative per l'esercizio del controllo analogo sono delineate da apposito Regolamento attuativo approvato dalla Giunta Capitolina.</p>
<p>Art. 4 - Funzioni di direzione e indirizzo</p> <p>1. La funzione di direzione ed indirizzo consiste nella definizione delle norme di funzionamento delle Società, delle strategie complessive e nell'assegnazione di obiettivi di breve e medio periodo che le Società devono realizzare nell'esercizio della propria attività.</p> <p>2. Tale funzione è esercitata mediante i seguenti strumenti:</p> <p>a) la predisposizione dello Statuto societario e sue modifiche;</p>	<p>Art. 4 - Funzioni di direzione e indirizzo</p> <p>1. La funzione di direzione ed indirizzo consiste nella definizione delle norme di funzionamento delle Società, delle strategie complessive e nell'assegnazione di obiettivi di breve e medio periodo che le Società devono realizzare nell'esercizio della propria attività.</p> <p>2. Tale funzione è esercitata mediante i seguenti strumenti:</p> <p>a) la predisposizione dello Statuto societario e sue modifiche;</p>

<p>b) l'emanazione di linee guida ai fini dell'adozione di Codici di Corporate Governance e l'emanazione di direttive, secondo quanto meglio esplicitato nei successivi artt. 9 e 10, schemi e regolamenti;</p> <p>c) l'affidamento dei servizi e la definizione dei principi per la disciplina dei rapporti coi soggetti affidatari, regolati da Contratti di servizio;</p> <p>d) la predisposizione, all'interno del Documento Unico di Programmazione, di apposite sezioni dedicate alle Società soggette a controllo analogo e laddove compatibile agli altri Organismi partecipati, in cui sono definite le relative scelte strategiche e gli obiettivi strategici ed operativi;</p> <p>e) l'approvazione del Piano Strategico Operativo (PSO);</p> <p>f) ogni ulteriore atto si rendesse necessario per il suo svolgimento.</p> <p>3. I poteri di indirizzo comportano l'emanazione di specifiche direttive del Socio, da definire in coerenza dell'adozione del Documento Unico di Programmazione, che le Società dovranno osservare, come negli esempi, ancorché non esaustivi, di seguito indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • piano di gestione e assunzione del personale nel rispetto dei limiti delle norme vigenti; • attivazioni di collaborazioni e consulenze; • appalti; • acquisti e alienazioni di immobili, impianti e/o aziende e/o rami di azienda; • rappresentazione omogenea dei dati di Bilancio nell'ambito del Gruppo (Bilancio Consolidato); • indirizzi in merito alla qualità e quantità del servizio reso. <p>4. Nell'esercizio delle funzioni di direzione e indirizzo, il Dipartimento Partecipate, unitamente e in raccordo con le altre Strutture capitoline per quanto di competenza, emanano specifiche direttive di indirizzo e controllo alle Società secondo le modalità previste dal Regolamento, di cui all'art. 3 comma 2.</p>	<p>b) l'emanazione di linee guida ai fini dell'adozione di Codici di Corporate Governance e l'emanazione di direttive, secondo quanto meglio esplicitato nei successivi artt. 9 e 10, schemi e regolamenti;</p> <p>c) l'affidamento dei servizi e la definizione dei principi per la disciplina dei rapporti coi soggetti affidatari, regolati da Contratti di servizio;</p> <p>d) la predisposizione, all'interno del Documento Unico di Programmazione, di apposite sezioni dedicate alle Società soggette a controllo analogo e laddove compatibile agli altri Organismi partecipati, in cui sono definite le relative scelte strategiche e gli obiettivi strategici ed operativi;</p> <p>e) l'approvazione del Piano Strategico Operativo (PSO);</p> <p>f) ogni ulteriore atto si rendesse necessario per il suo svolgimento.</p> <p>3. I poteri di indirizzo comportano l'emanazione di specifiche direttive del Socio, da definire in coerenza dell'adozione del Documento Unico di Programmazione, che le Società dovranno osservare, come negli esempi, ancorché non esaustivi, di seguito indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • piano di gestione e assunzione del personale nel rispetto dei limiti delle norme vigenti; • attivazioni di collaborazioni e consulenze; • appalti; • acquisti e alienazioni di immobili, impianti e/o aziende e/o rami di azienda; • rappresentazione omogenea dei dati di Bilancio nell'ambito del Gruppo (Bilancio Consolidato); • indirizzi in merito alla qualità e quantità del servizio reso. <p>4. Nell'esercizio delle funzioni di direzione e indirizzo, il Dipartimento Governance Società Partecipate e Servizi Pubblici Locali, unitamente e in stretto raccordo con il Dipartimento Monitoraggio Qualità dei Servizi e Comunicazione Istituzionale e le altre Strutture capitoline per quanto di competenza, emanano specifiche direttive di indirizzo e controllo alle Società secondo le modalità previste dal Regolamento, di cui all'art. 3, comma 2.</p>
---	---

 Art. 5 - Tipologie e poteri di controllo

1. Il controllo analogo si articola nelle seguenti tipologie di controllo:

controllo societario consistente nella definizione degli indirizzi e degli obiettivi e nella verifica del loro perseguimento;

controllo dell'andamento economico-finanziario, rispetto agli obiettivi;

verifica dello stato di attuazione del Contratto di servizio;

controllo di efficacia, consistente nella verifica che la Società eroghi un servizio rispondente ai bisogni e alle aspettative della collettività (se servizio pubblico) e di Roma Capitale (se servizio strumentale), sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo;

controllo della gestione, consistente nella verifica dell'adozione e del rispetto di atti interni, specie in materia di assunzioni e consulenze;

atti ispettivi.

2. poteri ispettivi consentono all'Amministrazione di esercitare l'attività di vigilanza e controllo direttamente presso la sede e/o presso i luoghi in cui si erogano i servizi affidati, l'acquisizione e la verifica di dati, elementi, operazioni, modalità tecnico - pratiche o gestionali inerenti le attività di produzione ed erogazione dei servizi medesimi. La visita ispettiva può consistere in una mera intervista, ovvero in richieste di dati, informazioni e/o estrazioni nei confronti degli organi societari e/o direzionali del soggetto gestore.

3. Le attività di cui al comma precedente sono svolte anche con la partecipazione di uno o più rappresentanti degli Organi societari. La visita può essere preceduta da una comunicazione dei competenti Uffici.

Le Società soggette a controllo sono tenute ad agevolare le visite ispettive e tutte le attività necessarie a garantire il corretto accesso agli incaricati che svolgeranno le proprie attività nel rispetto delle disposizioni di legge, alle informazioni finalizzate all'esercizio del controllo e all'espletamento delle funzioni di Socio.

4. poteri di richiesta consentono all'Assemblea Capitolina di formulare qualsiasi

 Art. 5 - Tipologie e poteri di controllo

1. Il controllo analogo si articola nelle seguenti tipologie di controllo:

• controllo societario consistente nella definizione degli indirizzi e degli obiettivi e nella verifica del loro perseguimento **in stretto raccordo con le Strutture capoline competenti**;

controllo dell'andamento economico-finanziario, rispetto agli obiettivi;

verifica dello stato di attuazione del Contratto di servizio;

• controllo di efficacia, consistente nella verifica che la Società eroghi un servizio rispondente ai bisogni e alle aspettative della collettività (se servizio pubblico) e di Roma Capitale (se servizio strumentale), sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo **in stretto raccordo con le Strutture capoline competenti**;

controllo della gestione, consistente nella verifica dell'adozione e del rispetto di atti interni, specie in materia di assunzioni e consulenze;

atti ispettivi.

2. poteri ispettivi consentono all'Amministrazione di esercitare l'attività di vigilanza e controllo direttamente presso la sede e/o presso i luoghi in cui si erogano i servizi affidati, l'acquisizione e la verifica di dati, elementi, operazioni, modalità tecnico - pratiche o gestionali inerenti le attività di produzione ed erogazione dei servizi medesimi. La visita ispettiva può consistere in una mera intervista, ovvero in richieste di dati, informazioni e/o estrazioni nei confronti degli organi societari e/o direzionali del soggetto gestore.

3. Le attività di cui al comma precedente sono svolte anche con la partecipazione di uno o più rappresentanti degli Organi societari. La visita può essere preceduta da una comunicazione dei competenti Uffici.

Le Società soggette a controllo sono tenute ad agevolare le visite ispettive e tutte le attività necessarie a garantire il corretto accesso agli incaricati che svolgeranno le proprie attività nel rispetto delle disposizioni di legge, alle informazioni finalizzate all'esercizio del controllo e all'espletamento delle funzioni di Socio.

<p>richiesta di dati, rapporti e informazioni, necessari ad espletare la funzione di Socio cui gli Organismi partecipati devono ottemperare.</p>	<p>4. I poteri di richiesta consentono all'Assemblea Capitolina di formulare qualsiasi richiesta di dati, rapporti e informazioni, necessari ad espletare la funzione di Socio cui gli Organismi partecipati devono ottemperare.</p>
<p>Art. 7 - Modalità di espletamento dei controlli</p> <p>1. I controlli sulle Società cui è preposto il Dipartimento Partecipate in raccordo con le Strutture competenti sono svolti in via:</p> <ul style="list-style-type: none"> • preventiva: attraverso la verifica preventiva della coerenza degli atti e degli strumenti di programmazione e pianificazione aziendale agli indirizzi, ai programmi e alle direttive di Roma Capitale; • concomitante: mediante il monitoraggio, nel corso dell'esercizio, dei risultati della gestione, della qualità e quantità dei servizi erogati e delle prestazioni contrattuali, degli equilibri economico - finanziari, dell'osservanza dei vincoli di legge e della verifica sul tempestivo rispetto delle direttive impartite da Roma Capitale; • successiva: attraverso la riconciliazione dei crediti e dei debiti delle Società con l'Amministrazione capitolina, l'analisi dei Bilanci e della documentazione a corredo, nonché delle relazioni dell'Organo di controllo societario e del Revisore legale, finalizzate all'approvazione dei Bilanci stessi, l'esame degli scostamenti dagli obiettivi programmati e la definizione dei relativi correttivi da adottare, il monitoraggio della quantità e della qualità dei servizi erogati, la redazione del Bilancio consolidato, con modalità stabilite dal Regolamento di cui all'art. 3 comma 2. 	<p>Art. 7 - Modalità di espletamento dei controlli</p> <p>1. I controlli sulle Società cui è preposto il Dipartimento Governance Società Partecipate e Servizi Pubblici Locali in raccordo con le Strutture competenti sono svolti in via:</p> <ul style="list-style-type: none"> • preventiva: attraverso la verifica preventiva della coerenza degli atti e degli strumenti di programmazione e pianificazione aziendale agli indirizzi, ai programmi e alle direttive di Roma Capitale; • concomitante: mediante il monitoraggio, nel corso dell'esercizio, dei risultati della gestione, della qualità e quantità dei servizi erogati e delle prestazioni contrattuali, degli equilibri economico - finanziari, dell'osservanza dei vincoli di legge e della verifica sul tempestivo rispetto delle direttive impartite da Roma Capitale; • successiva: attraverso la riconciliazione dei crediti e dei debiti delle Società con l'Amministrazione capitolina, l'analisi dei Bilanci e della documentazione a corredo, nonché delle relazioni dell'Organo di controllo societario e del Revisore legale, finalizzate all'approvazione dei Bilanci stessi, l'esame degli scostamenti dagli obiettivi programmati e la definizione dei relativi correttivi da adottare, il monitoraggio della quantità e della qualità dei servizi erogati, la redazione del Bilancio consolidato, con modalità stabilite dal Regolamento di cui all'art. 3, comma 2.
<p>Art. 10 - Documenti di programmazione aziendale</p> <p>1. Entro il mese di settembre di ogni anno, il Dipartimento Partecipate redige le Linee guida per la redazione dei documenti di programmazione aziendale.</p> <p>2. Entro lo stesso termine, per ogni Società, i competenti Uffici dell'Amministrazione capitolina, acquisite le indicazioni degli Assessorati di riferimento, definiscono gli indirizzi strategici verso cui ciascuna Società partecipata deve tendere, secondo specifici parametri qualitativi e quantitativi, fissano le linee per la determinazione degli obiettivi gestionali che con le Società controllate si intendono</p>	<p>Art. 10 - Documenti di programmazione aziendale</p> <p>1. Entro il mese di settembre di ogni anno, il Dipartimento Governance Società Partecipate e Servizi Pubblici Locali redige predispone le Linee guida per la redazione dei documenti di programmazione aziendale.</p> <p>2. Entro lo stesso termine, per ogni Società, i competenti Uffici Strutture dell'Amministrazione capitolina, acquisite le indicazioni degli Assessorati di riferimento, definiscono gli indirizzi strategici verso cui ciascuna Società partecipata deve tendere, secondo specifici parametri qualitativi e quantitativi, fissano le linee per la determinazione degli obiettivi</p>

<p>raggiungere, sia in termini di Bilancio che in termini di efficacia, efficienza ed economicità del servizio, e comunicano gli stanziamenti che saranno inseriti nello schema di bilancio.</p> <p>3. Sulla base delle indicazioni di cui ai commi precedenti del presente articolo, le Società predispongono una proposta di Piano Strategico Operativo (PSO) che individua le attività operative programmate sottese al raggiungimento degli obiettivi assegnati, entro il 15 ottobre e, in caso di osservazioni o direttive di cui al successivo art. 14 comma 2, entro il 30 novembre.</p> <p>4. Il Piano Strategico Operativo, che investe un periodo almeno triennale, è composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un Piano Gestionale Annuale (PGA); • un Piano Strategico Pluriennale (PSP). 	<p>gestionali che con le Società controllate si intendono raggiungere, sia in termini di Bilancio che in termini di efficacia, efficienza ed economicità del servizio, e comunicano gli stanziamenti che saranno inseriti nello schema di bilancio.</p> <p>3. Sulla base delle indicazioni di cui ai commi precedenti del presente articolo, le Società predispongono i documenti di programmazione aziendale una proposta di Piano Strategico Operativo (PSO) che individua le attività operative programmate sottese al raggiungimento degli obiettivi assegnati, entro il 15 ottobre novembre e, in caso di osservazioni o direttive di cui al successivo art. 14 comma 2, entro il 30 novembre.</p> <p>4. I documenti di programmazione aziendale che devono essere predisposti dalle Società sono i seguenti:</p> <p>Il Piano strategico operativo (PSO) che investe un periodo almeno triennale, è composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un Piano Gestionale Annuale (PGA); • un Piano Industriale Pluriennale (PIP). <p>Nel caso di contratto di servizio di durata pluriennale, la Società per il primo anno di decorrenza del contratto medesimo deve redigere il Piano Strategico Operativo (PSO), che investe un periodo pari al contratto stesso.</p> <p>Per gli anni successivi al primo, e fino all'approvazione di un nuovo contratto di servizio, la Società predispone il solo Piano Gestionale Annuale (PGA). In caso di prosecuzione contrattuale oltre il termine inizialmente stabilito, la Società predispone il PGA annuale coerente con il prolungamento.</p> <p>Nel caso eccezionale di contratto di servizio avente durata annuale, la Società deve redigere il solo Piano Gestionale annuale (PGA).</p>
<p>Art. 11 - Piano Strategico Pluriennale</p> <p>1. Il Piano Strategico Pluriennale (PSP), di cui il Piano di Gestione Annuale (PGA) esplicita il primo esercizio di previsione, ha durata almeno triennale e illustra il piano degli investimenti con l'indicazione dell'ammontare e delle fonti di finanziamento e le linee di sviluppo dell'attività, nonché tutte le azioni che si intendono adottare per il raggiungimento degli obiettivi programmati, ivi compreso l'eventuale programma assunzionale correlato.</p>	<p>Art. 11 - Piano Industriale Pluriennale</p> <p>1. Il Piano Industriale Pluriennale (PIP), di cui il Piano di Gestione Annuale (PGA) esplicita il primo esercizio di previsione ha durata almeno triennale pari al contratto di servizio, viene redatto solo in corrispondenza della prima annualità del contratto e illustra il piano degli investimenti con l'indicazione dell'ammontare e delle fonti di finanziamento e le linee di sviluppo dell'attività, nonché tutte le azioni che si intendono adottare per</p>

<p>Il Piano Strategico Pluriennale deve coincidere con il periodo di affidamento del Contratto di servizio.</p> <p>Dal secondo anno in poi, il PGA coinciderà con la corrispondente annualità del PSP.</p>	<p>il raggiungimento degli obiettivi programmati, ivi compreso l'eventuale programma assunzionale correlato.</p> <p>Il Piano Industriale Pluriennale (PIP) deve essere redatto dalle Società secondo gli indirizzi e le direttive formulate da Roma Capitale.</p> <p>Il Piano Strategico Pluriennale deve coincidere con il periodo di affidamento del Contratto di servizio.</p> <p>Dal secondo anno in poi, il PGA coinciderà con la corrispondente annualità del PSP.</p>
<p>Art. 12 - Piano Gestionale Annuale</p> <p>1. Il Piano Gestionale Annuale (PGA) illustra le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire e presenta, tra l'altro, i seguenti contenuti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il Bilancio di previsione dell'esercizio successivo; • il programma degli investimenti da attuarsi in conformità al Piano Strategico Pluriennale, con l'indicazione dell'ammontare e delle fonti di finanziamento; • il programma dei fabbisogni di beni e servizi da acquisire tramite appalti; • il piano assunzionale, nonché le politiche di gestione e remunerazione del personale, nel rispetto delle norme vigenti in materia di reclutamento – incluse quelle relative alle assunzioni obbligatorie ex L. 68/1999 - e di spesa del personale, delle novità legislative intervenute sul contenimento e riduzione della spesa in tema di assunzioni, e delle disposizioni assunte in materia dall'Amministrazione capitolina; • gli obiettivi degli Amministratori esecutivi; • le linee di sviluppo dell'attività; • le dettagliate informazioni in ordine alle decisioni da autorizzarsi preventivamente da parte dell'Organismo societario competente, a titolo esemplificativo: <ul style="list-style-type: none"> - gli acquisti e le alienazioni di immobili, impianti e/o aziende e/o rami d'azienda; - le operazioni aventi ad oggetto l'emissione di strumenti finanziari; - la relazione di commento dell'Organo amministrativo che illustra e motiva le singole 	<p>Art. 12 - Piano Gestionale Annuale</p> <p>1. Il Piano Gestionale Annuale (PGA) illustra le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire e presenta, tra l'altro, i seguenti contenuti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il Bilancio di previsione dell'esercizio successivo; • il programma degli investimenti da attuarsi in conformità al Piano Industriale Pluriennale, con l'indicazione dell'ammontare e delle fonti di finanziamento; • il programma dei fabbisogni di beni e servizi da acquisire tramite appalti; • il piano assunzionale, nonché le politiche di gestione, sviluppo e remunerazione del personale, nel rispetto delle norme vigenti in materia di reclutamento – incluse quelle relative alle assunzioni obbligatorie ex L. 68/1999 - e di spesa del personale, delle novità legislative intervenute sul contenimento e riduzione della spesa in tema di assunzioni, e delle disposizioni assunte in materia dall'Amministrazione capitolina; • gli obiettivi delle Amministratrici/degli Amministratori esecutivi unici, ovvero delegati, nonché delle Direttrici/Direttori generali, ove nominate/i; • le linee di sviluppo dell'attività; • le dettagliate informazioni in ordine alle decisioni da autorizzarsi preventivamente da parte dell'Organismo societario competente, a titolo esemplificativo: <ul style="list-style-type: none"> - gli acquisti e le alienazioni di immobili, impianti e/o aziende e/o rami d'azienda; - le operazioni aventi ad oggetto l'emissione di strumenti finanziari;

<p>operazioni previste nel Piano Gestionale Annuale;</p> <ul style="list-style-type: none"> • ogni ulteriore dettaglio utile al raggiungimento degli obiettivi. 	<p>- la relazione di commento dell'Organo amministrativo che illustra e motiva le singole operazioni previste nel Piano Gestionale Annuale;</p> <ul style="list-style-type: none"> • ogni ulteriore dettaglio utile al raggiungimento degli obiettivi.
<p>Art. 13 - Approvazione del Piano Strategico Operativo</p> <p>1. La proposta di Piano Strategico Operativo (PSO) dovrà pervenire al Socio entro il 15 ottobre di ogni anno, salvo diverso concordato e motivato termine.</p> <p>2. Il Dipartimento Partecipate e le Strutture capitoline, in raccordo con questo, verificano, ognuno per quanto di competenza, la rispondenza della proposta di PSO agli indirizzi forniti, la coerenza interna del documento e quella con i documenti di programmazione di Roma Capitale, nonché la sostenibilità economico - finanziaria di quanto rappresentato, provvedendo, in caso contrario, a formulare le necessarie osservazioni e/o direttive, entro il termine di 30 giorni, cui le Società devono attenersi, riformulando il nuovo PSO entro 15 giorni. Il Dipartimento Partecipate e la Ragioneria Generale, di concerto con le Strutture competenti, elaboreranno l'istruttoria definitiva entro e non oltre il 31 dicembre.</p> <p>3. La proposta di PSO, corredata dell'istruttoria di cui al comma precedente, in caso di esito favorevole dovrà essere esaminata dalla Giunta Capitolina entro il 31 gennaio dell'anno successivo ed avrà carattere autorizzatorio per il Piano di Gestione Annuale (PGA), e carattere programmatico per il Piano Strategico Pluriennale (PSP).</p> <p>4. In caso di mancata presentazione del PSO entro il termine di cui al primo comma, la parte variabile dell'emolumento del management non potrà essere erogata. La reiterata e ingiustificata mancata presentazione costituisce giusta causa di revoca ai sensi del successivo art. 27.</p>	<p>Art. 13 – Approvazione del Piano Strategico Operativo dei documenti di programmazione aziendale</p> <p>1. La proposta di Piano Strategico Operativo (PSO) ovvero di Piano Gestionale Annuale (PGA) dovrà pervenire al Socio entro il 15 ottobre 15 novembre di ogni anno, salvo diverso concordato e motivato termine.</p> <p>2. Il Dipartimento Governance Società Partecipate e Servizi Pubblici Locali, la Ragioneria Generale e le Strutture capitoline committenti, in raccordo con questo verificano, ognuno per quanto di competenza, la rispondenza della proposta di PSO/PGA agli indirizzi forniti, la coerenza interna del documento e quella con i documenti di programmazione di Roma Capitale, nonché la sostenibilità economico - finanziaria di quanto rappresentato, provvedendo, in caso contrario, a formulare le necessarie osservazioni e/o direttive, entro il termine di 30 giorni. Le Società devono attenersi alle suddette indicazioni, riformulando il nuovo PSO/PGA entro 15 giorni un ulteriore concordato e motivato termine individuato dal Dipartimento Governance Società Partecipate e Servizi Pubblici Locali e comunque non oltre il 31 dicembre. Il Dipartimento Governance Società Partecipate e Servizi Pubblici Locali e la Ragioneria Generale, di concerto con le Strutture competenti committenti, elaboreranno elaborano l'istruttoria definitiva le rispettive istruttorie definitive entro e non oltre il 31 dicembre termine di 30 giorni dalla ricezione del documento definitivo, e comunque non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo.</p> <p>3. La proposta di PSO/PGA, corredata dell'istruttoria delle istruttorie di cui al comma precedente, in caso di esito favorevole delle stesse, dovrà essere esaminata dalla Giunta Capitolina entro il 31 gennaio 15 febbraio dell'anno successivo. L'approvazione da parte della Giunta Capitolina ed avrà carattere autorizzatorio per il Piano di</p>

	<p>Gestione Gestionale Annuale (PGA), e carattere meramente programmatico per il Piano Industriale Pluriennale (PIP).</p> <p>4. In caso di mancata presentazione del PSO/PGA entro il termine di cui al primo comma, la parte variabile dell'emolumento del management delle Amministratrici/degli Amministratori unici, ovvero delegate, nonché delle Direttrici/Direttori generali, ove nominate/, non potrà essere erogata. La reiterata e ingiustificata mancata presentazione costituisce giusta causa di revoca ai sensi del successivo art. 27.</p>
<p>Art. 14 - Contratti di servizio</p> <p>1. La disciplina dei rapporti tra Roma Capitale e le Società soggette a controllo analogo e, laddove compatibile, gli altri Organismi partecipati, per la produzione dei servizi pubblici locali e dei servizi strumentali, è di norma regolata da Contratti di servizio e/o affidamento, di durata almeno triennale, che costituiscono pertanto strumento di pianificazione aziendale.</p> <p>2. I Contratti di servizio devono essere stipulati tenendo conto delle linee guida approvate dall'Assemblea Capitolina e nel rispetto dei diversi documenti programmatici emanati dalla stessa, afferenti l'affidamento di servizi pubblici locali e l'affidamento di servizi strumentali.</p> <p>3. Ai fini del presente Regolamento, costituisce attività di controllo analogo anche la definizione dei contenuti dei Contratti di servizio stipulati per regolare i rapporti negoziali tra l'Amministrazione capitolina e il soggetto erogatore del servizio, e della Carta dei Servizi che, con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto servizi pubblici locali, costituisce parte integrante del Contratto di servizio stesso.</p> <p>4. La relazione di congruità economica costituisce parte integrante del provvedimento di approvazione dello schema di Contratto di servizio. Il Contratto di servizio stabilisce i parametri della qualità dei servizi, il cui mancato raggiungimento determinerà l'applicazione di una sanzione definita nello stesso Contratto di servizio. Tale relazione è rilasciata dalle Strutture committenti, rispetto all'offerta dei servizi proposta dai soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione</p>	<p>Art. 14 - Contratti di servizio</p> <p>1. La disciplina dei rapporti tra Roma Capitale e le Società soggette a controllo analogo e, laddove compatibile, gli altri Organismi partecipati, per la produzione dei servizi pubblici locali e dei servizi strumentali, è di norma regolata da Contratti di servizio e/o affidamento, di durata almeno triennale, che costituiscono pertanto strumento di pianificazione aziendale. Nel caso di affidamento a società in house di servizi pubblici locali, la durata del contratto è coerente con la normativa di cui al D. Lgs. n. 201/2022.</p> <p>Per i servizi pubblici locali il contratto di servizio, fatto salvo quanto previsto dalla disciplina di settore, deve contenere le clausole relative agli aspetti individuati ai sensi dell'art. 24, commi 3 e 4 del D. Lgs. n. 201/2022.</p> <p>2. I Contratti di servizio devono essere stipulati tenendo conto delle linee guida approvate dall'Assemblea Capitolina e nel rispetto dei diversi documenti programmatici emanati dalla stessa, afferenti l'affidamento di servizi pubblici locali e l'affidamento di servizi strumentali.</p> <p>3. Ai fini del presente Regolamento, costituisce attività di controllo analogo anche la definizione dei contenuti dei Contratti di servizio stipulati per regolare i rapporti negoziali tra l'Amministrazione capitolina e il soggetto erogatore del servizio, e della Carta dei Servizi che, con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto servizi pubblici locali, costituisce parte integrante del Contratto di servizio stesso.</p> <p>4. La relazione di congruità economica costituisce parte integrante del provvedimento di approvazione dello schema di Contratto di servizio. Il Contratto di servizio stabilisce i parametri della qualità dei servizi, il cui mancato raggiungimento determinerà</p>

<p>prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.</p> <p>La relazione di congruità costituisce principio di riferimento in quanto compatibile, anche con Organismi partecipati diversi dalle Società (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Fondazioni, Istituzioni, Associazioni, Aziende Speciali, ecc.).</p>	<p>l'applicazione di una sanzione definita nello stesso Contratto di servizio. Tale relazione è rilasciata dalle Strutture committenti, rispetto all'offerta dei servizi proposta dai soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.</p> <p>La relazione di congruità costituisce principio di riferimento in quanto compatibile, anche con Organismi partecipati diversi dalle Società (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Fondazioni, Istituzioni, Associazioni, Aziende Speciali, ecc.).</p> <p>5. Ai contratti di servizio relativi ai servizi pubblici locali, ai sensi dell'art. 24, comma 5 del D.Lgs. n. 201/2022, sono allegati il programma degli investimenti, il Piano Economico Finanziario (PEF) e per i servizi a domanda individuale, il programma di esercizio.</p>
<p>Art. 16 - Relazioni periodiche sull'andamento della Società</p> <p>1. Entro i 15 giorni successivi al trimestre di riferimento, ogni Società trasmette al Dipartimento Partecipate e alla Struttura capitolina committente la relazione trimestrale sul generale andamento della gestione, sullo stato d'attuazione degli obiettivi indicati nel PSO, sui dati economici, sull'andamento della situazione economico-finanziaria e sulla sua evoluzione patrimoniale e finanziaria, sui livelli di indebitamento, sulla situazione dell'organico e delle collaborazioni e/o consulenze, sulle operazioni di maggior rilievo, corredata del parere del Collegio Sindacale e dall'Organo di revisione, con particolare evidenza di fatti e/o accadimenti che abbiano, o potrebbero avere, riflessi sull'esecuzione del servizio e/o sul Bilancio delle Società, nonché sulla riconciliazione dei crediti e dei debiti tra Roma Capitale e la Società, anche con riferimento al successivo art. 22 del presente Regolamento.</p> <p>2. Entro gli ulteriori 15 giorni successivi al termine di cui al precedente comma, l'Organo amministrativo della Società illustra al Socio i contenuti della relazione relativa al trimestre di riferimento.</p>	<p>Art. 16 - Relazioni periodiche sull'andamento della Società</p> <p>1. Entro e non oltre i 45 giorni successivi al trimestre di riferimento, ogni Società trasmette al Dipartimento Governance Società Partecipate e Servizi Pubblici Locali e alla Struttura capitolina committente la relazione trimestrale sul generale andamento della gestione, sullo stato d'attuazione degli obiettivi indicati nel PSO/PGA, sui dati economici, sull'andamento della situazione economico-finanziaria e sulla sua evoluzione patrimoniale e finanziaria, sui livelli di indebitamento, sulla situazione dell'organico e delle collaborazioni e/o consulenze, sulle operazioni di maggior rilievo, corredata del parere del Collegio Sindacale—e dall'Organo di revisione, con particolare evidenza di fatti e/o accadimenti che abbiano, o potrebbero avere, riflessi sull'esecuzione del servizio e/o sul Bilancio delle Società, nonché sulla riconciliazione dei crediti e dei debiti tra Roma Capitale e la Società, anche con riferimento al successivo art. 22 del presente Regolamento.</p> <p><u>2. Entro gli ulteriori 15 giorni successivi al termine di cui al precedente comma, l'Organo amministrativo della Società illustra al Socio i contenuti della relazione relativa al trimestre di riferimento.</u></p>

<p>Relativamente al quarto trimestre la relazione dovrà essere illustrata entro e non oltre il mese di febbraio unitamente ad una bozza del progetto di Bilancio consuntivo.</p>	<p>Relativamente al quarto trimestre la relazione dovrà essere illustrata entro e non oltre il mese di febbraio unitamente ad una bozza del progetto di Bilancio consuntivo.</p> <p>2. La trasmissione della relazione trimestrale oltre il termine previsto al comma precedente ovvero la mancata trasmissione determina la mancata attribuzione della parte variabile dell'emolumento alle Amministratrici/agli Amministratori unici, ovvero delegate nonchè alle Direttrici/Direttori generali, ove nominate/i.</p>
<p>Art. 17 – Altri obblighi informativi</p> <p>1. Le Società forniscono tempestivamente le informazioni richieste e le attestazioni previste in ottemperanza alle disposizioni di legge e alle direttive di Roma Capitale.</p> <p>2. Le Società devono altresì:</p> <ul style="list-style-type: none"> • comunicare la data, il luogo e l'ordine del giorno relativi alla convocazione degli Organi societari e provvedere alla trasmissione del relativo verbale al Socio entro 7 giorni dalla sua approvazione o, in caso di Amministratore unico, all'invio delle sue Determinazioni entro 7 giorni dalla loro emanazione; • provvedere all'invio preventivo delle informazioni, osservazioni ed eventuali pareri inerenti l'ordine del giorno afferente la convocazione dell'Assemblea dei soci; • adottare un adeguato sistema di controllo interno (Internal Audit) che consenta di monitorare costantemente i rischi aziendali favorendo il flusso delle informazioni verso l'Amministrazione capitolina; • relazionare con la massima tempestività in merito a notizie e fatti rilevanti che potrebbero avere ripercussioni di carattere economico-patrimoniale sulla Società o sull'Amministrazione capitolina, o causare scostamento degli obiettivi gestionali ed economico-finanziari programmati con indicazione degli strumenti di rimozione degli stessi; • attivare, qualora le Società svolgessero differenti attività, un idoneo sistema contabile di separazione dei conti corrispondenti a ciascuna attività di servizio. 	<p>Art. 17 – Altri obblighi informativi</p> <p>1. Le Società forniscono tempestivamente le informazioni richieste e le attestazioni previste in ottemperanza alle <i>disposizioni di legge</i> e alle direttive di Roma Capitale.</p> <p>2. Le Società devono altresì:</p> <ul style="list-style-type: none"> • comunicare la data, il luogo e l'ordine del giorno relativi alla convocazione degli Organi societari e provvedere alla trasmissione del relativo verbale al Socio entro 7 giorni dalla sua approvazione o, in caso di Amministratrice unica/ Amministratore unico, all'invio delle sue Determinazioni entro 7 giorni dalla loro emanazione; • provvedere all'invio preventivo delle informazioni, osservazioni ed eventuali pareri inerenti l'ordine del giorno afferente la convocazione dell'Assemblea dei soci; • adottare un adeguato sistema di controllo interno (Internal Audit) che consenta di monitorare costantemente i rischi aziendali favorendo il flusso delle informazioni verso l'Amministrazione capitolina; • relazionare con la massima tempestività in merito a notizie e fatti rilevanti che potrebbero avere ripercussioni di carattere economico-patrimoniale sulla Società o sull'Amministrazione capitolina, o causare scostamento degli obiettivi gestionali ed economico-finanziari programmati con indicazione degli strumenti di rimozione degli stessi; • attivare, qualora le Società svolgessero differenti attività, un idoneo sistema contabile di separazione dei conti corrispondenti a ciascuna attività di servizio.
<p>Art. 18 – Obblighi in materia di prevenzione della</p>	<p>Art. 18 – Obblighi in materia di prevenzione della</p>

<p>corruzione e della trasparenza</p> <p>1. Le Società controllate sono tenute ad ottemperare alle norme sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza, nonché alle direttive impartite dall'Amministrazione capitolina in materia.</p> <p>2. Le Società controllate hanno l'obbligo, ai sensi di legge, di dotarsi di un Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, in conformità alle linee guida adottate dall'ANAC, tenuto conto dei contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) di Roma Capitale. Le stesse devono, altresì, nominare un Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, al quale sono riconosciuti poteri di vigilanza sull'attuazione effettiva delle misure previste, nonché di proposta delle integrazioni e delle modifiche ritenute opportune. Il Responsabile, così nominato, provvederà, con periodicità annuale, a dare comunicazione di quanto sopra svolto al Dipartimento Partecipate.</p> <p>3. L'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza è monitorata dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di Roma Capitale, che vi provvede con le modalità previste nel Regolamento di attuazione.</p> <p>4. Gli Organismi partecipati sono tenuti all'adozione di una regolamentazione del diritto di accesso agli atti, al fine di garantire trasparenza nei confronti dei cittadini/utenti e degli Organi di Governo, che consenta ai Consiglieri Capitolini, a seguito di esplicita istanza, diritto di ottenere dalle Società e dagli Enti partecipati e/o collegati, tutte le notizie e le informazioni disponibili, utili all'espletamento del mandato elettivo, ciò in conformità ed ai sensi dell'art. 43, comma 2, del T.U.E.L.</p>	<p>corruzione e della trasparenza</p> <p>1. Le Società controllate sono tenute ad ottemperare alle norme sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza, nonché alle direttive impartite dall'Amministrazione capitolina in materia.</p> <p>2. Le Società controllate hanno l'obbligo, ai sensi di legge, di dotarsi di un Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, in conformità alle linee guida adottate dall'ANAC, tenuto conto dei contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) della sezione del PIAO inerente la prevenzione della corruzione e la trasparenza. Le stesse devono, altresì, nominare un Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, al quale sono riconosciuti poteri di vigilanza sull'attuazione effettiva delle misure previste, nonché di proposta delle integrazioni e delle modifiche ritenute opportune. Il Responsabile, così nominato, provvederà, con periodicità annuale, a dare comunicazione di quanto sopra svolto al Dipartimento Governance Società Partecipate e Servizi Pubblici Locali.</p> <p>3. L'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza è monitorata dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di Roma Capitale, che vi provvede con le modalità previste nel Regolamento di attuazione.</p> <p>4. Gli Organismi partecipati sono tenuti all'adozione di una regolamentazione del diritto di accesso agli atti, al fine di garantire trasparenza nei confronti dei cittadini/utenti e degli Organi di Governo, che consenta ai Consiglieri Capitolini, a seguito di esplicita istanza, diritto di ottenere dalle Società e dagli Enti partecipati e/o collegati, tutte le notizie e le informazioni disponibili, utili all'espletamento del mandato elettivo, ciò in conformità ed ai sensi dell'art. 43, comma 2, del T.U.E.L.</p>
<p>Art. 19 – Modifiche del Piano Strategico Operativo</p> <p>1. La variazione del perimetro operativo della Società o del quadro normativo di riferimento, che abbia impatto sull'erogazione del servizio, può comportare la revisione del PSO.</p> <p>2. Qualora la variazione del perimetro dei servizi richieda anche l'assunzione di personale ulteriore rispetto a quello incluso nel piano assunzionale contenuto nel PSO approvato, la Società predisporrà</p>	<p>Art. 19 – Modifiche del Piano Strategico Operativo/Piano Gestionale Annuale</p> <p>1. La In caso di variazione del perimetro operativo della Società, del quadro normativo di riferimento, delle discipline di settore richiamate dal D. Lgs. n. 201/2022, della regolamentazione delle Autorità di settore, che abbia impatto sull'erogazione del servizio, il Socio Roma Capitale può richiedere alla Società la revisione del</p>

<p>apposita relazione sulla necessità di provvedere, fornendo ogni utile informazione al riguardo e attestando il rispetto delle limitazioni previste dall'Amministrazione stessa in materia di assunzioni di personale: la conseguente revisione del PSO costituirà atto preliminare alle assunzioni.</p> <p>3. Qualora le relazioni periodiche evidenzino scostamenti rispetto ai contenuti del Piano Strategico Operativo, di cui agli artt. 12 e ss. del presente Regolamento, o contengano segnalazioni rilevanti sotto il profilo economico, patrimoniale e finanziario, l'Organo amministrativo della Società e il Dipartimento Partecipate, di concerto con le Strutture committenti, provvedono ad adottare le più opportune azioni correttive, valutando altresì l'opportunità di procedere alla revisione del PSO, da approvare con le stesse modalità di cui all'art. 13, comma 3.</p>	<p>PSO/PGA già approvato, ovvero quest'ultima può presentare la relativa proposta di modifica può comportare la revisione del PSO.</p> <p>2. Qualora la variazione del perimetro dei servizi richieda anche l'assunzione di personale ulteriore rispetto a quello incluso nel piano assunzionale contenuto nel PSO Piano Gestionale Annuale approvato, la Società <i>predisporrà</i> apposita relazione sulla necessità di provvedere, fornendo ogni utile informazione al riguardo e attestando il rispetto delle limitazioni previste dall'Amministrazione stessa in materia di assunzioni di personale; la conseguente revisione e successiva approvazione del PSO Piano Gestionale Annuale costituirà atto preliminare alle assunzioni.</p> <p>3. Qualora le relazioni periodiche evidenzino scostamenti rispetto ai contenuti del Piano Strategico Operativo/Piano Gestionale Annuale, di cui agli artt. 12 e ss. del presente Regolamento, o contengano segnalazioni rilevanti sotto il profilo economico, patrimoniale e finanziario, l'Organo amministrativo della Società e il Dipartimento Governance Società Partecipate e Servizi Pubblici Locali, di concerto con le Strutture committenti, provvedono ad adottare le più opportune azioni correttive, valutando altresì l'opportunità di procedere alla revisione del PSO dei relativi documenti di programmazione aziendale, da approvare con le stesse modalità di cui all'art. 13, comma 3 fatta eccezione per la diversa tempistica.</p>
<p>Art. 22 - Bilancio d'esercizio</p> <p>1. L'Organo amministrativo della Società e degli Organismi partecipati approva il progetto di Bilancio di esercizio e dei relativi allegati e relazioni e li trasmette al Dipartimento Partecipate, alla Ragioneria Generale e alle Strutture interessate per la relativa istruttoria, finalizzata ad esaminare, tra l'altro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i pareri degli Organi di controllo delle Società e del Revisore legale; • la coerenza delle poste in bilancio con gli esiti della riconciliazione dei crediti e dei debiti; • il rispetto delle direttive impartite dall'Amministrazione capitolina; • ogni altro elemento utile ai fini di una corretta e completa valutazione del progetto di Bilancio 	<p>Art. 22 - Bilancio d'esercizio</p> <p>1. L'Organo amministrativo della Società e degli Organismi partecipati approva il progetto di Bilancio di esercizio e dei relativi allegati e relazioni e li trasmette al Dipartimento Governance Società Partecipate e Servizi Pubblici Locali, alla Ragioneria Generale e alle Strutture interessate per la relativa istruttoria, finalizzata ad esaminare, tra l'altro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i pareri degli Organi di controllo delle Società e del Revisore legale; • la coerenza delle poste in bilancio con gli esiti della riconciliazione dei crediti e dei debiti; • il rispetto delle direttive impartite dall'Amministrazione capitolina; • ogni altro elemento utile ai fini di una corretta e

<p>approvato dall'Organo preposto. La reiterata e ingiustificata mancata trasmissione del bilancio e della relativa documentazione costituisce giusta causa di revoca ai sensi del successivo art. 27.</p> <p>2. L'approvazione del Bilancio da parte del Socio in Assemblea non costituisce riconoscimento dei crediti ivi esposti rispetto ai quali dovrà essere dato atto nel provvedimento di approvazione delle procedure di riconciliazione in corso.</p> <p>3. In seno all'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del Bilancio di esercizio, i diritti del Socio sono esercitati dal Sindaco o da un suo Delegato.</p>	<p>completa valutazione del progetto di Bilancio approvato dall'Organo preposto. La reiterata e ingiustificata mancata trasmissione del bilancio e della relativa documentazione costituisce giusta causa di revoca ai sensi del successivo art. 27.</p> <p>2. L'approvazione del Bilancio da parte del Socio in Assemblea non costituisce riconoscimento dei crediti ivi esposti rispetto ai quali dovrà essere dato atto nel provvedimento di approvazione delle procedure di riconciliazione in corso.</p> <p>3. In seno all'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del Bilancio di esercizio, i diritti del Socio sono esercitati dal Sindaco o da un suo Delegato.</p>
<p>Art. 23 - Monitoraggio dello stato di attuazione degli obiettivi programmati e della quantità e qualità dei servizi erogati</p> <p>1. Il Dipartimento Partecipate verifica i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi contenuti nei documenti di programmazione aziendale, gli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, i tempi di realizzazione rispetto alle previsioni.</p> <p>2. Con riferimento ai servizi affidati alle Società, il controllo successivo, rimesso alle Strutture committenti, ha ad oggetto il rispetto degli standard qualitativi e quantitativi previsti nel Contratto di servizio/affidamento, il grado di soddisfazione dell'utenza e la misurazione del risultato rispetto ai bisogni e alle aspettative della collettività.</p>	<p>Art. 23 - Monitoraggio dello stato di attuazione degli obiettivi programmati e della quantità e qualità dei servizi erogati</p> <p>1. Il Dipartimento Governance Società Partecipate e Servizi Pubblici Locali verifica i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi contenuti nei documenti di programmazione aziendale, gli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, i tempi di realizzazione <i>rispetto alle previsioni</i>.</p> <p>2. Con riferimento ai servizi affidati alle Società, il controllo successivo, rimesso alle Strutture committenti, ha ad oggetto il rispetto degli standard qualitativi e quantitativi previsti nel Contratto di servizio/affidamento, il grado di soddisfazione dell'utenza e la misurazione del risultato rispetto ai bisogni e alle aspettative della collettività.</p>
<p>Art. 24 - Segnalazioni di criticità</p> <p>1. Qualora nello svolgimento dell'attività di controllo e monitoraggio siano riscontrate significative criticità, il Dipartimento Partecipate, o la Struttura capitolina interessata o responsabile di un sub procedimento di controllo, previa opportuna informativa allo stesso Dipartimento Partecipate, chiede all'Organo amministrativo della Società l'adozione di idonee azioni correttive monitorandone la realizzazione.</p> <p>2. Il Dipartimento Partecipate e le Strutture interessate, segnalano, prontamente, agli Organi di Governo di Roma Capitale, per le conseguenti decisioni strategiche, fatti e circostanze, emersi dall'espletamento delle attività di controllo e monitoraggio dai quali derivino, o possano derivare, irregolarità, criticità gestionali e situazioni di</p>	<p>Art. 24 - Segnalazioni di criticità</p> <p>1. Qualora nello svolgimento dell'attività di controllo e monitoraggio siano riscontrate significative criticità, il Dipartimento Governance Società Partecipate e Servizi Pubblici Locali, o la Struttura capitolina interessata o responsabile di un sub procedimento di controllo, previa opportuna informativa allo stesso Dipartimento Governance Società Partecipate e Servizi Pubblici Locali, chiede all'Organo amministrativo della Società l'adozione di idonee azioni correttive monitorandone la realizzazione.</p> <p>2. Il Dipartimento Governance Società Partecipate e Servizi Pubblici Locali e le Strutture interessate, segnalano, prontamente, agli Organi di Governo di Roma Capitale, per le conseguenti decisioni strategiche, fatti e circostanze, emersi</p>

<p>disequilibrio economico-finanziario.</p> <p>3. Il Dipartimento Partecipate, entro il 30 giugno di ciascun anno, fornisce alla Giunta Capitolina, per il tramite dell'Assessore di riferimento, una rendicontazione delle attività di controllo esercitate durante l'anno precedente.</p>	<p>dall'espletamento delle attività di controllo e monitoraggio dai quali derivino, o possano derivare, irregolarità, criticità gestionali e situazioni di disequilibrio economico-finanziario.</p> <p>3. Il Dipartimento Governance Società Partecipate e Servizi Pubblici Locali, entro il 30 giugno di ciascun anno, fornisce alla Giunta Capitolina, per il tramite dell'Assessore di riferimento, una rendicontazione delle attività di controllo esercitate durante l'anno precedente.</p>
<p>Art. 25 - Sistemi di controllo interno</p> <p>1. Le Società controllate adottano, in attuazione della vigente normativa, misure organizzative atte a definire adeguati sistemi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di gestione dei rischi aziendali (Risk Management) ivi compresi specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale (art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016); • di controllo interno (Internal Audit); • di prevenzione dei reati; • di prevenzione della corruzione; • di trasparenza e di pubblicità. <p>2. Tutti gli Organi partecipati adottano, in attuazione della vigente normativa, misure organizzative atte a definire adeguati sistemi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di gestione dei rischi aziendali (Risk Management) ivi compresi specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale (art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016); • organizzativi atti a dotarsi del Modello Organizzativo, ex D.Lgs. n. 231/2001, con la nomina del relativo Organismo di Vigilanza plurisoggettivo, composto da soggetti esterni agli Organismi e dalle Strutture di Roma Capitale e dotati di specifiche professionalità; • di controllo interno (Internal Audit); • di prevenzione dei reati; • di prevenzione della corruzione; • di trasparenza e di pubblicità. (EMD N. 14) 	<p>Art. 25 - Sistemi di controllo interno</p> <p>1. Per quanto compatibile le Società controllate, nonché gli Organismi partecipati, adottano, in attuazione della vigente normativa, misure organizzative atte a definire adeguati sistemi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di gestione dei rischi aziendali (Risk Management) ivi compresi specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale (art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016); • di controllo interno (Internal Audit); • di prevenzione dei reati; • di prevenzione della corruzione; • di trasparenza e di pubblicità. • organizzativi conformi al Modello Organizzativo, ex D.Lgs. n. 231/2001, con la nomina del relativo Organismo di Vigilanza. <p>2. Tutti gli Organi partecipati adottano, in attuazione della vigente normativa, misure organizzative atte a definire adeguati sistemi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di gestione dei rischi aziendali (Risk Management) ivi compresi specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale (art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016); • organizzativi atti a dotarsi del Modello Organizzativo, ex D.Lgs. n. 231/2001, con la nomina del relativo Organismo di Vigilanza plurisoggettivo, composto da soggetti esterni agli Organismi e dalle Strutture di Roma Capitale e dotati di specifiche professionalità; • di controllo interno (Internal Audit); • di prevenzione dei reati; • di prevenzione della corruzione;

	di trasparenza e di pubblicità. (EMD N. 14)
Art. 27 - Potere sanzionatorio 1. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento, dello Statuto societario, nonché l'inosservanza degli indirizzi e delle direttive, schemi e regolamenti, costituiscono giusta causa di revoca degli Amministratori delle Società controllate, ai sensi dell'art. 2383 del Codice Civile.	Art. 27 - Potere sanzionatorio 1. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento, dello Statuto societario, nonché l'inosservanza degli indirizzi e delle direttive, schemi e regolamenti, costituiscono giusta causa di revoca delle Amministratrici /degli Amministratori delle Società controllate, ai sensi dell'art. 2383 del Codice Civile.

si ritiene pertanto necessario di dare mandato alla Giunta Capitolina affinché, con successivo provvedimento, vengano effettuate le variazioni delle modalità operative per l'esercizio del controllo analogo.

Atteso che

in data 4 settembre 2025, la Direttrice della Direzione Controllo analogo società e altri organismi partecipati del Dipartimento Governance Società Partecipate e Servizi Pubblici Locali ha espresso il parere che di seguito si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto."

La Direttrice

F.to: M.T. Altorio;

in data 4 settembre 2025, la Direttrice del Dipartimento Partecipate e Servizi Pubblici Locali ha attestato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, comma 1, lett. h) e i), del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta.

La Direttrice

F.to: C. Cordella;

in data 18 settembre 2025 il Ragioniere Generale ha confermato il parere espresso in data 17 settembre 2025, che di seguito si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere di non rilevanza contabile della proposta di deliberazione in oggetto."

Il Ragioniere Generale

F.to: M. Iacobucci.

Considerato che

la proposta, in data 22 settembre 2025, è stata trasmessa ai Municipi per l'espressione del parere da parte dei relativi Consigli, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento del Decentramento Amministrativo;

i Consigli dei Municipi I, II, III, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e XV, con deliberazioni in atti, hanno espresso parere favorevole;

il Consiglio del Municipio VI, con deliberazione in atti, ha espresso parere contrario;
il Consiglio del Municipio IV non ha espresso parere.

Dato atto che

la Commissione Roma Capitale, Statuto e Innovazione Tecnologica e la Commissione Capitolina Permanente I – Bilancio, nella seduta congiunta del 25 settembre 2025, hanno espresso parere favorevole sulla proposta di deliberazione in oggetto;

sulla proposta in esame è stata svolta, da parte della Segretaria Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell'art. 97 comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.

Visti

il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175;

il Decreto Legislativo 23 dicembre 2022 n. 201;

il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Tutto ciò premesso e considerato

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA
DELIBERA

- 1) di approvare le integrazioni e modifiche al Regolamento sull'esercizio del controllo analogo approvato con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 19 del 5 aprile 2022, come rappresentato nel prospetto riportato nella presente deliberazione;
- 2) di approvare il nuovo Regolamento sulla Governance delle Società e degli Organismi partecipati e del controllo analogo, di cui all'allegato "A" alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale della stessa;
- 3) di dare mandato alla Giunta Capitolina affinché, con successivo provvedimento, vengano effettuate le variazioni delle modalità operative per l'esercizio del controllo analogo.



Dipartimento Governance Società Partecipate e Servizi Pubblici Locali



ALLEGATO "A"

**REGOLAMENTO
SULLA GOVERNANCE DELLE SOCIETÀ
E DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI E SUL
CONTROLLO ANALOGO.**

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, in applicazione dei principi previsti dall'Ordinamento nazionale e comunitario, disciplina le modalità di svolgimento delle funzioni di direzione, indirizzo, supervisione, controllo e coordinamento (in breve controllo analogo) da parte di Roma Capitale sulle Società in house che gestiscono i servizi pubblici locali e strumentali, esercitando in tal modo un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative delle Società controllate.
2. Fatta salva ogni diversa forma di controllo e monitoraggio prevista dalla normativa vigente, le disposizioni del presente Regolamento, in attuazione dei poteri regolamentari e di indirizzo nonché di controllo e ispettivi, perseguono la finalità di assicurare efficacia, efficienza ed economicità delle attività svolte dalle Società sottoposte a controllo, nonché verificare la corretta e coerente gestione rispetto alle linee strategiche stabilite dall'Amministrazione capitolina.
3. Per le Società partecipate sulle quali Roma Capitale non esercita il controllo analogo, nonché per gli Organismi partecipati diversi dalle Società di capitali (Fondazioni, Istituzioni, Associazioni, Aziende Speciali, ecc.), le presenti disposizioni costituiscono principio di riferimento in quanto compatibili. In caso di compartecipazioni, i provvedimenti esecutivi derivanti dall'applicazione del presente Regolamento formano oggetto di approvazione nei rispettivi Organi societari.
4. Nelle Società controllate indirettamente, le disposizioni del presente Regolamento vengono applicate per il tramite e sotto la responsabilità delle Società direttamente controllanti.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, per le definizioni si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 2 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3 - Modalità organizzative del controllo analogo - Strutture preposte

1. All'esercizio del controllo analogo è preposto il Dipartimento Governance Società Partecipate e Servizi Pubblici Locali in raccordo con le Strutture capitoline competenti.
2. Le specifiche modalità operative per l'esercizio del controllo analogo sono delineate da apposito Regolamento attuativo approvato dalla Giunta Capitolina.

TITOLO II - GOVERNANCE E CONTROLLO ANALOGO

Sezione I - Funzioni, modalità e poteri del controllo analogo

Art. 4 - Funzioni di direzione e indirizzo

1. La funzione di direzione ed indirizzo consiste nella definizione delle norme di funzionamento delle Società, delle strategie complessive e nell'assegnazione di obiettivi di breve e medio periodo che le Società devono realizzare nell'esercizio della propria attività.
2. Tale funzione è esercitata mediante i seguenti strumenti:
 - a) la predisposizione dello Statuto societario e sue modifiche;
 - b) l'emanazione di linee guida ai fini dell'adozione di Codici di Corporate Governance e l'emanazione di direttive, secondo quanto meglio esplicitato nei successivi artt. 9 e 10, schemi e regolamenti;
 - c) l'affidamento dei servizi e la definizione dei principi per la disciplina dei rapporti coi soggetti affidatari, regolati da Contratti di servizio;

- d) la predisposizione, all'interno del Documento Unico di Programmazione, di apposite sezioni dedicate alle Società soggette a controllo analogo e laddove compatibile agli altri Organismi partecipati, in cui sono definite le relative scelte strategiche e gli obiettivi strategici ed operativi;
 - e) l'approvazione del Piano Strategico Operativo (PSO);
 - f) ogni ulteriore atto si rendesse necessario per il suo svolgimento.
3. I poteri di indirizzo comportano l'emanazione di specifiche direttive del Socio, da definire in coerenza dell'adozione del Documento Unico di Programmazione, che le Società dovranno osservare, come negli esempi, ancorché non esaustivi, di seguito indicati:
- piano di gestione e assunzione del personale nel rispetto dei limiti delle norme vigenti;
 - attivazioni di collaborazioni e consulenze;
 - appalti;
 - acquisti e alienazioni di immobili, impianti e/o aziende e/o rami di azienda;
 - rappresentazione omogenea dei dati di Bilancio nell'ambito del Gruppo (Bilancio Consolidato);
 - indirizzi in merito alla qualità e quantità del servizio reso.
4. Nell'esercizio delle funzioni di direzione e indirizzo, il Dipartimento Governance Società Partecipate e Servizi Pubblici Locali, unitamente e in stretto raccordo con il Dipartimento Monitoraggio Qualità dei Servizi e Comunicazione Istituzionale e le altre Strutture capitoline per quanto di competenza, emanano specifiche direttive di indirizzo e controllo alle Società secondo le modalità previste dal Regolamento, di cui all'art. 3, comma 2.

Art. 5 - Tipologie e poteri di controllo

1. Il controllo analogo si articola nelle seguenti tipologie di controllo:
- controllo societario consistente nella definizione degli indirizzi e degli obiettivi e nella verifica del loro perseguimento in stretto raccordo con le Strutture capitoline competenti;
 - controllo dell'andamento economico-finanziario, rispetto agli obiettivi;
 - verifica dello stato di attuazione del Contratto di servizio;
 - controllo di efficacia, consistente nella verifica che la Società eroghi un servizio rispondente ai bisogni e alle aspettative della collettività (se servizio pubblico) e di Roma Capitale (se servizio strumentale), sia sotto il profilo qualitativo che *quantitativo* in stretto raccordo con le Strutture capitoline competenti;
 - controllo della gestione, consistente nella verifica dell'adozione e del rispetto di atti interni, specie in materia di assunzioni e consulenze;
 - atti ispettivi.
2. I poteri ispettivi consentono all'Amministrazione di esercitare l'attività di vigilanza e controllo direttamente presso la sede e/o presso i luoghi in cui si erogano i servizi affidati, l'acquisizione e la verifica di dati, elementi, operazioni, modalità tecnico - pratiche o gestionali inerenti le attività di produzione ed erogazione dei servizi medesimi. La visita ispettiva può consistere in una mera intervista, ovvero in richieste di dati, informazioni e/o estrazioni nei confronti degli organi societari e/o direzionali del soggetto gestore.
3. Le attività di cui al comma precedente sono svolte anche con la partecipazione di uno o più rappresentanti degli Organi societari. La visita può essere preceduta da una comunicazione dei competenti Uffici.
Le Società soggette a controllo sono tenute ad agevolare le visite ispettive e tutte le attività necessarie a garantire il corretto accesso agli incaricati che svolgeranno le proprie attività nel rispetto delle disposizioni di legge, alle informazioni finalizzate all'esercizio del controllo e all'espletamento delle funzioni di Socio.
4. I poteri di richiesta consentono all'Assemblea Capitolina di formulare qualsiasi richiesta di

dati, rapporti e informazioni, necessari ad espletare la funzione di Socio cui gli Organismi partecipati devono ottemperare.

Art. 6 - Funzioni di supervisione e controllo

1. Le funzioni di supervisione e controllo consistono nella verifica dell'adozione da parte delle Società degli indirizzi forniti e delle relative modalità di attuazione.
2. Tali funzioni sono svolte mediante un sistema di monitoraggio periodico delle Società che consenta di rilevare gli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati, individuare le opportune azioni correttive.
3. Per l'esercizio di tali funzioni, Roma Capitale utilizza un apposito sistema di monitoraggio finalizzato a rilevare e monitorare i dati relativi:
 - ai rapporti finanziari tra Roma Capitale ed Ente partecipato;
 - alla situazione contabile, gestionale, organizzativa della Società.
 Tutte le Partecipate coinvolte nelle attività di monitoraggio trasmettono informazioni all'Amministrazione nei tempi e nei modi prestabiliti secondo le modalità previste dal Regolamento di cui all'art. 3 comma 2.

Art. 7 - Modalità di espletamento dei controlli

1. I controlli sulle Società cui è preposto il Dipartimento Governance Società Partecipate e Servizi Pubblici Locali in raccordo con le Strutture competenti sono svolti in via:
 - preventiva: attraverso la verifica preventiva della coerenza degli atti e degli strumenti di programmazione e pianificazione aziendale agli indirizzi, ai programmi e alle direttive di Roma Capitale;
 - concomitante: mediante il monitoraggio, nel corso dell'esercizio, dei risultati della gestione, della qualità e quantità dei servizi erogati e delle prestazioni contrattuali, degli equilibri economico - finanziari, dell'osservanza dei vincoli di legge e della verifica sul tempestivo rispetto delle direttive impartite da Roma Capitale;
 - successiva: attraverso la riconciliazione dei crediti e dei debiti delle Società con l'Amministrazione capitolina, l'analisi dei Bilanci e della documentazione a corredo, nonché delle relazioni dell'Organo di controllo societario e del Revisore legale, finalizzate all'approvazione dei Bilanci stessi, l'esame degli scostamenti dagli obiettivi programmati e la definizione dei relativi correttivi da adottare, il monitoraggio della quantità e della qualità dei servizi erogati, la redazione del Bilancio consolidato, con modalità stabilite dal Regolamento di cui all'art. 3 comma 2.

Sezione II - Controllo preventivo

Art. 8 - Documento Unico di Programmazione

1. Il Documento Unico di Programmazione reca, in un'apposita sezione, le disposizioni di indirizzo in ordine alle scelte strategiche e di razionalizzazione e agli indirizzi e obiettivi da assegnare a ciascuna Società, ivi comprese le indicazioni inerenti il contenimento dei costi di funzionamento ex art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii.

Art. 9 - Bilancio di previsione finanziario

1. L'Amministrazione capitolina, in un'apposita sezione della nota integrativa del proprio Bilancio, fornisce ogni informazione utile ad assicurare la massima trasparenza e conoscibilità dei contenuti riguardanti le Società.

2. Nella medesima sezione sono illustrate, tra l'altro, le modalità con le quali vengono determinati:
 - i singoli stanziamenti di bilancio per ciascuna Società soggetta a controllo;
 - i fondi rischi collegati alle previsioni gestionali di ciascuna Società;
 - il fondo vincolato a copertura delle perdite degli Organismi partecipati.

Art. 10 - Documenti di programmazione aziendale

1. Entro il mese di settembre di ogni anno, il Dipartimento Governance Società Partecipate e Servizi Pubblici Locali predispone le Linee guida per la redazione dei documenti di programmazione aziendale.
2. Entro lo stesso termine, per ogni Società, le competenti Strutture dell'Amministrazione capitolina, acquisite le indicazioni degli Assessorati di riferimento, definiscono gli indirizzi strategici verso cui ciascuna Società partecipata deve tendere, secondo specifici parametri qualitativi e quantitativi, fissano le linee per la determinazione degli obiettivi gestionali che con le Società controllate si intendono raggiungere, sia in termini di Bilancio che in termini di efficacia, efficienza ed economicità del servizio, e comunicano gli stanziamenti che saranno inseriti nello schema di bilancio.
3. Sulla base delle indicazioni di cui ai commi precedenti del presente articolo, le Società predispongono i documenti di programmazione aziendale entro il 15 novembre.
4. I documenti di programmazione aziendale che devono essere predisposti dalle Società sono i seguenti:

Piano strategico operativo (PSO) composto da:

- un Piano Gestionale Annuale (PGA);
- un Piano Industriale Pluriennale (PIP).

Nel caso di contratto di servizio di durata pluriennale, la Società per il primo anno di decorrenza del contratto medesimo deve redigere il Piano Strategico Operativo (PSO), che investe un periodo pari al contratto stesso.

Per gli anni successivi al primo, e fino all'approvazione di un nuovo contratto di servizio, la Società predispone il solo Piano Gestionale Annuale (PGA). In caso di prosecuzione contrattuale oltre il termine inizialmente stabilito, la Società predispone il PGA annuale coerente con il prolungamento.

Nel caso eccezionale di contratto di servizio avente durata annuale, la Società deve redigere il solo Piano Gestionale annuale (PGA).

Art. 11 - Piano Industriale Pluriennale

1. Il Piano Strategico Industriale (PIP) ha durata pari al contratto di servizio, viene redatto solo in corrispondenza della prima annualità del contratto e illustra il piano degli investimenti con l'indicazione dell'ammontare e delle fonti di finanziamento e le linee di sviluppo dell'attività, nonché tutte le azioni che si intendono adottare per il raggiungimento degli obiettivi programmati, ivi compreso l'eventuale programma assunzionale correlato.
2. Il Piano Industriale Pluriennale (PIP) deve essere redatto dalle Società secondo gli indirizzi e le direttive formulate da Roma Capitale.

Art. 12 - Piano Gestionale Annuale

1. Il Piano Gestionale Annuale (PGA) illustra le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire e presenta, tra l'altro, i seguenti contenuti:

- il Bilancio di previsione dell'esercizio successivo;
- il programma degli investimenti da attuarsi in conformità al Piano Industriale Pluriennale, con l'indicazione dell'ammontare e delle fonti di finanziamento;
- il programma dei fabbisogni di beni e servizi da acquisire tramite appalti;
- il piano assunzionale, nonché le politiche di gestione, sviluppo e remunerazione del personale, nel rispetto delle norme vigenti in materia di reclutamento - incluse quelle relative alle assunzioni obbligatorie ex L. 68/1999 - e di spesa del personale, delle novità legislative intervenute sul contenimento e riduzione della spesa in tema di assunzioni, e delle disposizioni assunte in materia dall'Amministrazione capitolina;
- gli obiettivi delle Amministratrici/Amministratori unici, ovvero delegati, nonché delle Direttrici/Direttori generali, ove nominate/i;
- le linee di sviluppo dell'attività;
- le dettagliate informazioni in ordine alle decisioni da autorizzarsi preventivamente da parte dell'Organismo societario competente, a titolo esemplificativo:
 - gli acquisti e le alienazioni di immobili, impianti e/o aziende e/o rami d'azienda;
 - le operazioni aventi ad oggetto l'emissione di strumenti finanziari;
 - la relazione di commento dell'Organo amministrativo che illustra e motiva le singole operazioni previste nel Piano Gestionale Annuale;
- ogni ulteriore dettaglio utile al raggiungimento degli obiettivi.

Art. 13 - Approvazione dei documenti di programmazione aziendale

1. La proposta di Piano Strategico Operativo (PSO) ovvero di Piano Gestionale Annuale (PGA) dovrà pervenire al Socio entro il 15 novembre di ogni anno.
2. Il Dipartimento Governance Società Partecipate e Servizi Pubblici Locali, la Ragioneria Generale e le Strutture capitoline committenti verificano, ognuno per quanto di competenza, la rispondenza della proposta di PSO/PGA agli indirizzi forniti, la coerenza interna del documento e quella con i documenti di programmazione di Roma Capitale, nonché la sostenibilità economico - finanziaria di quanto rappresentato, provvedendo, in caso contrario, a formulare le necessarie osservazioni e/o direttive, entro il termine di 25 giorni. Le Società devono attenersi alle suddette indicazioni, riformulando il nuovo PSO/PGA entro un ulteriore concordato e motivato termine individuato dal Dipartimento Governance Società Partecipate e Servizi Pubblici Locali e comunque non oltre il 31 dicembre. Il Dipartimento Governance Società Partecipate e Servizi Pubblici Locali e la Ragioneria Generale, di concerto con le Strutture committenti, elaborano le rispettive istruttorie definitive entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla ricezione del documento definitivo, e comunque non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo.
3. La proposta di PSO/PGA, corredata delle istruttorie di cui al comma precedente, in caso di esito favorevole delle stesse, dovrà essere esaminata dalla Giunta Capitolina entro il mese di febbraio dell'anno successivo. L'approvazione da parte della Giunta Capitolina avrà carattere autorizzatorio per il Piano Gestionale Annuale (PGA), e carattere meramente programmatico per il Piano Industriale Pluriennale (PIP).
4. In caso di mancata presentazione del PSO/PGA entro il termine di cui al primo comma, la parte variabile dell'emolumento delle Amministratrici/degli Amministratori unici, ovvero delegate, nonché delle Direttrici/Direttori generali, ove nominate/i, non potrà essere erogata. La reiterata e ingiustificata mancata presentazione costituisce giusta causa di revoca ai sensi del successivo art. 27.



Maria Teresa
Manno
18/09/2025
11:54:07
GMP/10100

Art. 14 - Contratti di servizio

1. La disciplina dei rapporti tra Roma Capitale e le Società soggette a controllo analogo e, laddove compatibile, gli altri Organismi partecipati, per la produzione dei servizi pubblici locali e dei servizi strumentali, è di norma regolata da Contratti di servizio e/o affidamento, di durata almeno triennale, che costituiscono pertanto strumento di pianificazione aziendale. Nel caso di affidamento a società in house di servizi pubblici locali, la durata del contratto è

coerente con la normativa di cui al D. Lgs. n. 201/2022.

Per i servizi pubblici locali il contratto di servizio, fatto salvo quanto previsto dalla disciplina di settore, deve contenere le clausole relative agli aspetti individuati ai sensi dell'art. 24, commi 3 e 4 del D. Lgs. n. 201/2022.

2. I Contratti di servizio devono essere stipulati tenendo conto delle linee guida approvate dall'Assemblea Capitolina e nel rispetto dei diversi documenti programmatori emanati dalla stessa, afferenti l'affidamento di servizi pubblici locali e l'affidamento di servizi strumentali.
3. Ai fini del presente Regolamento, costituisce attività di controllo analogo anche la definizione dei contenuti dei Contratti di servizio stipulati per regolare i rapporti negoziali tra l'Amministrazione capitolina e il soggetto erogatore del servizio, e della Carta dei Servizi che, con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto servizi pubblici locali, costituisce parte integrante del Contratto di servizio stesso.
4. La relazione di congruità economica costituisce parte integrante del provvedimento di approvazione dello schema di Contratto di servizio.
Il Contratto di servizio stabilisce i parametri della qualità dei servizi, il cui mancato raggiungimento determinerà l'applicazione di una sanzione definita nello stesso Contratto di servizio.
Tale relazione è rilasciata dalle Strutture committenti, rispetto all'offerta dei servizi proposta dai soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.
La relazione di congruità costituisce principio di riferimento in quanto compatibile, anche con Organismi partecipati diversi dalle Società (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Fondazioni, Istituzioni, Associazioni, Aziende Speciali, ecc.).
5. Ai contratti di servizio relativi ai servizi pubblici locali, ai sensi dell'art. 24, comma 5 del D.Lgs. n. 201/2022, sono allegati il programma degli investimenti, il Piano Economico Finanziario (PEF) e per i servizi a domanda individuale, il programma di esercizio.

Sezione III - Controllo concomitante

Art. 15 - Il controllo concomitante e obblighi informativi

1. Il controllo concomitante si sostanzia nel monitoraggio, nel corso dell'esercizio finanziario, della gestione societaria, in ordine alla situazione economico-finanziaria e patrimoniale e alla realizzazione degli obiettivi assegnati secondo gli standard quali-quantitativi indicati nei documenti di programmazione e pianificazione, nonché all'adempimento dei vincoli di legge e al tempestivo rispetto delle direttive impartite da Roma Capitale, in particolar modo quelle che dispongono l'adozione di atti organizzativi o regolamenti interni in materia di assunzioni, di esecuzione di lavori, servizi e forniture, di affidamento di incarichi e la loro osservanza.
2. Ai fini del controllo concomitante, le Società provvedono all'adempimento degli obblighi informativi stabiliti dalla normativa vigente, dagli Statuti e dalle direttive di Roma Capitale.
3. Gli adempimenti ed i livelli prestazionali, qualitativi e quantitativi, previsti nei Contratti di servizio e/o affidamento sono sottoposti al costante controllo e monitoraggio da parte della Struttura committente, con modalità dalla medesima individuate, e dettagliatamente riportate nel Contratto, al fine di rilevare gli eventuali scostamenti tra le prestazioni eseguite e gli obiettivi prefissati.
4. Gli obiettivi di servizio previsti nel Contratto devono essere espressi sotto forma di indicatori tecnici ed economici quantificabili, verificabili e confrontabili.

Art. 16 - Relazioni periodiche sull'andamento della Società

1. Entro e non oltre i 45 giorni successivi al trimestre di riferimento, ogni Società trasmette al Dipartimento Governance Società Partecipate e Servizi Pubblici Locali e alla Struttura capitolina committente la relazione trimestrale sul generale andamento della gestione, sullo stato d'attuazione degli obiettivi indicati nel PSO/PGA, sui dati economici, sull'andamento della situazione economico-finanziaria e sulla sua evoluzione patrimoniale e finanziaria, sui livelli di indebitamento, sulla situazione dell'organico e delle collaborazioni e/o consulenze, sulle operazioni di maggior rilievo, corredata del parere del Collegio Sindacale, con particolare evidenza di fatti e/o accadimenti che abbiano, o potrebbero avere, riflessi sull'esecuzione del servizio e/o sul Bilancio delle Società, nonché sulla riconciliazione dei crediti e dei debiti tra Roma Capitale e la Società, anche con riferimento al successivo art. 22 del presente Regolamento.
2. La trasmissione della relazione trimestrale oltre il termine previsto al comma precedente ovvero la mancata trasmissione determina la mancata attribuzione della parte variabile dell'emolumento alle Amministratrici/agli Amministratori unici, ovvero delegati, nonché alle Direttrici/Direttori generali, ove nominate/i.

Art. 17 – Altri obblighi informativi

1. Le Società forniscono tempestivamente le informazioni richieste e le attestazioni previste in ottemperanza alle disposizioni di legge e alle direttive di Roma Capitale.
2. Le Società devono altresì:
 - comunicare la data, il luogo e l'ordine del giorno relativi alla convocazione degli Organi societari e provvedere alla trasmissione del relativo verbale al Socio entro 7 giorni dalla sua approvazione o, in caso di Amministratrice unica/Amministratore unico, all'invio delle sue Determinazioni entro 7 giorni dalla loro emanazione;
 - provvedere all'invio preventivo delle informazioni, osservazioni ed eventuali pareri inerenti l'ordine del giorno afferente la convocazione dell'Assemblea dei soci;
 - adottare un adeguato sistema di controllo interno (Internal Audit) che consenta di monitorare costantemente i rischi aziendali favorendo il flusso delle informazioni verso l'Amministrazione capitolina;
 - relazionare con la massima tempestività in merito a notizie e fatti rilevanti che potrebbero avere ripercussioni di carattere economico-patrimoniale sulla Società o sull'Amministrazione capitolina, o causare scostamento degli obiettivi gestionali ed economico-finanziari programmati con indicazione degli strumenti di rimozione degli stessi;
 - attivare, qualora le Società svolgessero differenti attività, un idoneo sistema contabile di separazione dei conti corrispondenti a ciascuna attività di servizio.

Art. 18 – Obblighi in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza

1. Le Società controllate sono tenute ad ottemperare alle norme sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza, nonché alle direttive impartite dall'Amministrazione capitolina in materia.
2. Le Società controllate hanno l'obbligo, ai sensi di legge, di dotarsi di un Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, in conformità alle linee guida adottate dall'ANAC, tenuto conto dei contenuti della sezione del PIAO inerente la prevenzione della corruzione e la trasparenza. Le stesse devono, altresì, nominare un Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, al quale sono riconosciuti poteri di vigilanza sull'attuazione effettiva delle misure previste, nonché di proposta delle integrazioni e delle modifiche ritenute opportune. Il Responsabile, così nominato, provvederà, con periodicità annuale, a dare comunicazione di quanto sopra svolto al Dipartimento Governance Società Partecipate e Servizi Pubblici Locali.
3. L'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza è monitorata dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di Roma Capitale, che vi provvede con le modalità previste nel Regolamento di attuazione.

4. Gli Organismi partecipati sono tenuti all'adozione di una regolamentazione del diritto di accesso agli atti, al fine di garantire trasparenza nei confronti dei cittadini/utenti e degli Organi di Governo, che consenta ai Consiglieri Capitolini, a seguito di esplicita istanza, diritto di ottenere dalle Società e dagli Enti partecipati e/o collegati, tutte le notizie e le informazioni disponibili, utili all'espletamento del mandato elettivo, ciò in conformità ed ai sensi dell'art. 43, comma 2, del T.U.E.L.

Art. 19 – Modifiche del Piano Strategico Operativo/Piano Gestionale Annuale

1. In caso di variazione del perimetro operativo della Società, del quadro normativo di riferimento, delle discipline di settore richiamate dal D. Lgs. n. 201/2022, della regolamentazione delle Autorità di settore, che abbia impatto sull'erogazione del servizio, il Socio Roma Capitale può richiedere alla Società la revisione del PSO/PGA già approvato, ovvero quest'ultima può presentare la relativa proposta di modifica.
2. Qualora la variazione del perimetro dei servizi richieda anche l'assunzione di personale ulteriore rispetto a quello incluso nel piano assunzionale contenuto nel Piano Gestionale Annuale approvato, la Società predisporrà apposita relazione sulla necessità di provvedere, fornendo ogni utile informazione al riguardo e attestando il rispetto delle limitazioni previste dall'Amministrazione stessa in materia di assunzioni di personale; la conseguente revisione e successiva approvazione del Piano Gestionale Annuale costituirà atto preliminare alle assunzioni.
3. Qualora le relazioni periodiche evidenzino scostamenti rispetto ai contenuti del Piano Strategico Operativo/Piano Gestionale Annuale, di cui agli artt. 12 e ss. del presente Regolamento, o contengano segnalazioni rilevanti sotto il profilo economico, patrimoniale e finanziario, l'Organo amministrativo della Società e il Dipartimento Governance Società Partecipate e Servizi Pubblici Locali, di concerto con le Strutture committenti, provvedono ad adottare le più opportune azioni correttive, valutando altresì l'opportunità di procedere alla revisione dei relativi documenti di programmazione aziendale, da approvare con le stesse modalità di cui all'art. 13, comma 3 fatta eccezione per la diversa tempistica.

Sezione IV - Controllo successivo

Art. 20 - Il Controllo successivo

1. Il controllo successivo si attua sui documenti consuntivi della gestione, sull'analisi delle operazioni di riconciliazione dei crediti e dei debiti tra Roma Capitale e le Società e gli Organismi partecipati, sul Bilancio d'esercizio e sullo stato di attuazione degli obiettivi programmati, sulla quantità e la qualità dei servizi erogati.

Art. 21 - Riconciliazione crediti e debiti

1. Le Strutture capoline procedono alla costante verifica dei reciproci rapporti creditori e debitori con le Società e gli altri Organismi partecipati, sulla base delle competenze assegnate ai vari Uffici coinvolti nel processo di riconciliazione.
2. Gli esiti dell'attività di riconciliazione sono rappresentati in un'apposita sezione del rendiconto di Roma Capitale dell'anno di riferimento, con le modalità individuate nel Regolamento di Contabilità. La riconciliazione deve essere asseverata dai rispettivi Organi di revisione e deve essere operata sulla base delle specifiche scritture contabili.
3. Le Strutture committenti provvedono, in caso di discordanze, a formulare tempestive apposite direttive agli Organi di Amministrazione delle Società per i necessari adeguamenti contabili.
4. Gli esiti delle attività di riconciliazione devono essere adeguatamente illustrati nella nota

integrativa dei Bilanci di esercizio.

Art. 22 - Bilancio d'esercizio

1. L'Organo amministrativo della Società e degli Organismi partecipati approva il progetto di Bilancio di esercizio e dei relativi allegati e relazioni e li trasmette al Dipartimento Governance Società Partecipate e Servizi Pubblici Locali, alla Ragioneria Generale e alle Strutture interessate per la relativa istruttoria, finalizzata ad esaminare, tra l'altro:
 - i pareri degli Organi di controllo delle Società e del Revisore legale;
 - la coerenza delle poste in bilancio con gli esiti della riconciliazione dei crediti e dei debiti;
 - il rispetto delle direttive impartite dall'Amministrazione capitolina;
 - ogni altro elemento utile ai fini di una corretta e completa valutazione del progetto di Bilancio approvato dall'Organo preposto. La reiterata e ingiustificata mancata trasmissione del bilancio e della relativa documentazione costituisce giusta causa di revoca ai sensi del successivo art. 27.
2. L'approvazione del Bilancio da parte del Socio in Assemblea non costituisce riconoscimento dei crediti ivi esposti rispetto ai quali dovrà essere dato atto nel provvedimento di approvazione delle procedure di riconciliazione in corso.
3. In seno all'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del Bilancio di esercizio, i diritti del Socio sono esercitati dal Sindaco o da un suo Delegato.

Art. 23 - Monitoraggio dello stato di attuazione degli obiettivi programmati e della quantità e qualità dei servizi erogati

1. Il Dipartimento Governance Società Partecipate e Servizi Pubblici Locali verifica i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi contenuti nei documenti di programmazione aziendale, gli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, i tempi di realizzazione rispetto alle previsioni.
2. Con riferimento ai servizi affidati alle Società, il controllo successivo, rimesso alle Strutture committenti, ha ad oggetto il rispetto degli standard qualitativi e quantitativi previsti nel Contratto di servizio/affidamento, il grado di soddisfazione dell'utenza e la misurazione del risultato rispetto ai bisogni e alle aspettative della collettività.

Sezione V - Disposizioni finali

Art. 24 - Segnalazioni di criticità

1. Qualora nello svolgimento dell'attività di controllo e monitoraggio siano riscontrate significative criticità, il Dipartimento Governance Società Partecipate e Servizi Pubblici Locali, o la Struttura capitolina interessata o responsabile di un sub procedimento di controllo, previa opportuna informativa allo stesso Dipartimento Governance Società Partecipate e Servizi Pubblici Locali, chiede all'Organo amministrativo della Società l'adozione di idonee azioni correttive monitorandone la realizzazione.
2. Il Dipartimento Governance Società Partecipate e Servizi Pubblici Locali e le Strutture interessate, segnalano, prontamente, agli Organi di Governo di Roma Capitale, per le conseguenti decisioni strategiche, fatti e circostanze, emersi dall'espletamento delle attività di controllo e monitoraggio dai quali derivino, o possano derivare, irregolarità, criticità gestionali e situazioni di disequilibrio economico-finanziario.
3. Il Dipartimento Governance Società Partecipate e Servizi Pubblici Locali, entro il 30 giugno di ciascun anno, fornisce alla Giunta Capitolina, per il tramite dell'Assessore di riferimento, una rendicontazione delle attività di controllo esercitate durante l'anno precedente.

Art. 25 - Sistemi di controllo interno

1. Per quanto compatibile le Società controllate, nonché gli Organismi partecipati, adottano, in attuazione della vigente normativa, misure organizzative atte a definire adeguati sistemi:
 - di gestione dei rischi aziendali (Risk Management) ivi compresi specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale (art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016);
 - di controllo interno (Internal Audit);
 - di prevenzione della corruzione;
 - di trasparenza e di pubblicità
 - organizzativi conformi al Modello Organizzativo, ex D.Lgs. n. 231/2001, con la nomina del relativo Organismo di Vigilanza.

Art. 26 - Sistemi informativi e servizi digitali

1. Roma Capitale e le Società partecipate nonché gli Organismi partecipati diversi dalle Società di capitali (Fondazioni, Istituzioni, Associazioni, Aziende Speciali, ecc.), provvederanno a pianificare ed implementare lo sviluppo dei propri sistemi informativi e servizi digitali, anche mediante infrastrutture e servizi digitali già esistenti, in maniera coordinata al fine di agevolare lo scambio dei dati e permettere lo sviluppo integrato dei servizi smart a beneficio del cittadino e delle imprese, nonché per garantire la condivisione di standard tecnologici uniformi.
2. Le modalità e regole di utilizzo di tali asset digitali dovranno essere previsti in un apposito articolo di ciascun Contratto di servizio.

Art. 27 - Potere sanzionatorio

1. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento, dello Statuto societario, nonché l'inosservanza degli indirizzi e delle direttive, schemi e regolamenti, costituiscono giusta causa di revoca delle Amministratrici/degli Amministratori delle Società controllate, ai sensi dell'art. 2383 del Codice Civile.

(OMISSIS)

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 13,18 – assume la Presidenza dell'Assemblea la Presidente Svetlana CELLI.

(OMISSIS)

La Presidente invita quindi l'Assemblea a procedere alla votazione, con sistema elettronico, della sopra riportata proposta di deliberazione.

Procedutosi alla votazione, la stessa Presidente, con l'assistenza dei Consiglieri Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 24 voti favorevoli e 2 contrari.

Hanno espresso voto favorevole i Consiglieri Amodeo, Angelucci, Baglio, Barbati, Battaglia, Caudo, Celli, Cicculi, Converti, Corbucci, Fermariello, Lancellotti, Luparelli, Marinone, Melito, Michetelli, Nanni, Palmieri, Parrucci, Petrolati, Righetti, Stampete, Trabucco e Zannola.

Hanno espresso voto contrario i Consiglieri Ferrara e Raggi.

La presente deliberazione assume il n. 265.

(OMISSIS)

IL PRESIDENTE
S. CELLI – C. BARBATI

LA VICE SEGRETARIA GENERALE
L. MASSIMIANI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 3 novembre 2025 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 17 novembre 2025.

Li, 3 novembre 2025

SEGRETIARIATO GENERALE
LA VICE SEGRETARIA GENERALE
F.to: L. Massimiani